

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/97 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 1997
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono

esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e nettarine delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, l'uva da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/97⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 24.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10. 9 all'11. 11. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'11. 9 al 15. 9. 1997			Sistema B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 17. 9 al 18. 11. 1997		
		Destina- zione o gruppo di destina- zioni (!)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (!)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (!)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)
Pomodori	0702 00 15 9100 0702 00 20 9100 0702 00 25 9100 0702 00 30 9100 0702 00 35 9100 0702 00 40 9100 0702 00 45 9100 0702 00 50 9100	F	30		F	30	2 341	F	30	4 681
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	75	255				F	75	255
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	88	103				F	88	103
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	171	369				F	171	369
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	110	135				F	110	135
Arance	0805 10 01 9200 0805 10 05 9200 0805 10 09 9200 0805 10 11 9200 0805 10 15 9200 0805 10 19 9200 0805 10 21 9200 0805 10 25 9200 0805 10 29 9200 0805 10 31 9200 0805 10 33 9200 0805 10 35 9200 0805 10 37 9200 0805 10 38 9200 0805 10 39 9200 0805 10 42 9200 0805 10 44 9200 0805 10 46 9200 0805 10 51 9200 0805 10 55 9200 0805 10 59 9200 0805 10 61 9200 0805 10 65 9200 0805 10 69 9200	XYC	60		XYC	60	8 750	XYC	60	8 750
Limoni	0805 30 20 9100 0805 30 30 9100 0805 30 40 9100	F	70		F	70	6 500	F	70	6 500

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 10. 9 all'11. 11. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'11. 9 al 15. 9. 1997			Sistema B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 17. 9 al 18. 11. 1997		
		Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)
Uva da tavola	0806 10 21 9200	F	30		F	30	11 310	F	30	22 619
	0806 10 29 9200									
	0806 10 30 9200									
	0806 10 40 9200									
	0806 10 50 9200									
	0806 10 61 9200									
	0806 10 69 9200									
Mele	0808 10 51 9910	X	30		X	30	1 763	X	30	1 763
	0808 10 53 9910									
	0808 10 59 9910									
	0808 10 61 9910	Y	10		Y	10	2 163	Y	10	2 163
	0808 10 63 9910									
	0808 10 69 9910									
	0808 10 71 9910									
	0808 10 73 9910	ZD	54	6 459				ZD	54	3 229
	0808 10 79 9910									
	0808 10 92 9910									
0808 10 94 9910										
0808 10 98 9910										
Pesche e nettarine	0809 30 11 9100	E	35		E	35	1 257	E	35	2 515
	0809 30 19 9100									
	0809 30 21 9100									
	0809 30 29 9100									
	0809 30 31 9100									
	0809 30 39 9100									
	0809 30 41 9100									
	0809 30 49 9100									
	0809 30 51 9100									
	0809 30 59 9100									

(1) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina;

Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;

E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: tutte le destinazioni.